



Proc. N. 01/2022

**TRIBUNALE FEDERALE
Federazione Italiana Bocce**

Procedimento n. 01/22 Bordonali Andrea

All'udienza del 10.10.2022 è presente per il Tribunale Federale F.I.B. l'Avv. Antonio De Nisco, Presidente, e in collegamento telematico l'Avv. Damiano Carrese e l'Avv. Antonella Germanò, stante l'impossibilità tempestivamente comunicata.

Sono Presenti gli Avvocati Bevivino Davide e Simone Illuminati e di persona anche il ricorrente, il Sig. Bordonali Andrea.

Alle ore 15.20 nessuno risulta presente per il Comitato Regionale Lazio.

Dando per letto il ricorso e tutte le memorie depositate dalle parti, si dà la parola all'Avv. Simone Illuminati.

Il legale si riporta al ricorso ribadendo la fondatezza dello stesso soprattutto sotto il profilo della violazione del principio dell'irretroattività della norma e della lesione dei diritti del ricorrente, evidenzia inoltre la mancata ottemperanza da parte del Comitato Regionale Lazio del provvedimento di sospensiva emesso dal Tribunale Federale.

Prende la parola l'Avv. Bevivino che si riporta al ricorso e alle memorie depositate sottolineando l'illegittimità della delibera impugnata anche sotto il profilo della violazione del principio di legalità e della discrezionalità esercitata in modo non conforme alle norme ed in modo differente rispetto agli anni passati nei quali era stata esercitata nei confini e nel rispetto delle competenze (come da delibere allegate alle memorie in atti). Detta discrezionalità non può collidere con funzioni attribuite ad altri Organi della Federazione, come l'Organo di Giustizia e Disciplina.

A domanda del Tribunale Federale, l'Avv. Bevivino risponde che il criterio utilizzato nella scelta di un atleta rispetto ad un altro in sede di convocazione è sempre preso nell'ambito dell'attività "Sport per Tutti" e che nei casi in cui il Comitato ha preferito atleti con punteggio inferiore rispetto ad atleti con punteggio superiore, queste differenze erano sempre minime.

Il Tribunale Federale, preso atto, si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale così decide:

P.Q.M.


Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la delibera del 7.8.2022 del Comitato Regionale Lazio nella parte impugnata nel ricorso stesso. Dispone la restituzione del contributo versato dal ricorrente ai sensi dell'Art. 6 RGD FIB.

Del presente dispositivo il Presidente del Collegio dà lettura in udienza ed il Tribunale si riserva il deposito della motivazione nei termini di cui all'art. 34 comma 6 RGD, fissando il termine per l'adempimento in giorni 10.

Roma, 10/10/2022

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)



Avv. Damiano Carrese (Componente)



Avv. Antonella Germanò (Componente)



Si comunichi alle parti